

INTRODUZIONE

L'elaborato di tesi verte intorno al tema relativo al fenomeno mafioso, soffermandosi specificatamente sulle connessioni associative e i cc.dd. "nuovi metodi".

In primo luogo, la trattazione verterà su un'analisi dell'art. 416 *bis*, sottolineandone l'origine e le differenze con la disciplina presente all'art. 416 c.p. A ciò verrà aggiunto l'aspetto delle figure soggettive e delle componenti più significative come la forza di intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà. In conclusione, si vedrà lo sviluppo del fenomeno mafioso attraverso l'analisi della prassi giurisprudenziale.

Secondariamente, verrà approfondito l'argomento relativo l'art. 416 *ter*, visto anche nell'ottica del rapporto con la circostanza aggravante di cui all'art. 416 *bis* 1. Quindi, sarà necessario soffermarsi anche sulla fattispecie di "ravvedimento operoso", per poi spostare l'attenzione sulla prassi giurisprudenziale.

In terzo luogo, avendo sempre presente il tema dei "nuovi metodi", l'attenzione si sposta sul fenomeno delle cc.dd. "mafie silenziose" e "nuove mafie". In questo modo, oltre ad attenzionare i margini applicativi dell'art. 416 *bis* alle nuove mafie, sarà utile introdurre i concetti di "mafie delocalizzate" e "mafie straniere". La parte finale dell'elaborato verrà riservata al caso "Mafia Capitale".

CAPITOLO I

IL METODO MAFIOSO NELLA DISCIPLINA DELL'ART. 416 BIS

Sommario. 1. Origini della fattispecie di cui all'art. 416-*bis* c.p. e differenze con l'art. 416 c.p. – 2. L'elemento soggettivo – 3. Le figure soggettive all'interno dell'associazione. - 4. Forza di intimidazione – 5. Assoggettamento e omertà – 6. Il “metodo mafioso” nella prassi giurisprudenziale.

1) Origini della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. e differenze con l'art. 416 c.p.

La fattispecie di cui all'art. 416-*bis* c.p. è stata introdotta dall'art. 1 della Legge del 13 Settembre 1982, n. 646. La sua introduzione è avvenuta in seguito agli omicidi del politico e sindacalista La Torre e del generale Dalla Chiesa.

La normativa consente, da una parte, di aumentare l'attenzione sulla criminalità mafiosa (quest'ultima presente sotto diverse sfaccettature), dall'altra si pone come fattispecie autonoma rispetto all'art. 416 c.p.

Ma, prima di attenzionare la norma di cui sopra, va approfondito il significato del metodo mafioso. Quest'ultimo, assurge ad ago della bilancia allorquando viene introdotto il rapporto fra cosche storiche e nuove formazioni¹, in quanto, è un elemento che potrebbe determinare il riconoscimento o l'esclusione dell'art. 416 *bis*.

A questo punto, si riporta la dicitura di quest'ultimo articolo: «*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni*». È un reato plurioffensivo, in cui il soggetto attivo può essere chiunque.

¹ Cass., Sez. II, 17 settembre 2021, n. 38831, in *Ced.*, rv. 282199-04.

Le ragioni che giustificano l'introduzione di tale fattispecie nel nostro ordinamento sono le medesime dell'intera "legislazione antimafia"², soprattutto per quanto riguarda il rapporto che questo ha intrapreso con l'ambito in generale del diritto penale, delle stesse libertà costituzionali, dei bisogni di tutela interni e delle ragioni della visione internazionale.

Nell'oggetto di tutela viene sottolineato anche uno dei cardini della Costituzione, ovvero il principio di legalità³. Ancora, c'è chi sostiene come, dato per scontato l'oggetto della tutela apprestata dall'incriminazione in esame nell'unicità dell'ordinamento statale e nel monopolio statale della forza⁴, l'art. 416 *bis* incrimini forme associative «con connotati di pericolosità politica analoghi se non maggiori di un'associazione dichiaratamente sovversiva» con una «valenza politica di attacco frontale e concorrenziale ai poteri legali e al sistema democratico⁵».

Le finalità dell'associazione mafiosa sembrano essere indirizzate verso le vere e proprie caratteristiche descrittive dei contegni attraverso l'esatto utilizzo di un metodo, quello mafioso ovviamente, che a sua volta può concretizzarsi in questo modo solo quando lo si percepisce non tanto rispetto ad uno scopo da raggiungere bensì con la concreta realizzazione di un particolare stile di vita e s'incuneano, a pieno titolo, nell'aspetto oggettivo della fattispecie incriminatrice⁶. Chi è contrario a quest'ultima dicitura, propone un argomento di natura esegetica, ovvero, nell'ipotesi aggravata, delineata al comma 6 («*Se le attività*

² MANTOVANI, *Mafia: la criminalità più pericolosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 9.

³ ALBAMONTE, *Le modifiche apportate all'art. 416 bis e la "mafia politica"*, in *Cass. pen.*, 1992, pp. 3165-3166.

⁴ NEPPI MODONA, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Dem. e dir.*, 1983, pp. 41-44.

⁵ NEPPI MODONA, *Il reato di associazione mafiosa*, cit., p. 46.

⁶ DE LIGUORI, *Art. 416 bis c.p.: brevi note in margine al dettato normativo*, in *Cass. pen.*, 1986, pp.1524-1526.

economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà ») il raggiungimento del fine non è necessario per poter dedurre la penale rilevanza della condotta ed è quindi errato ritenere che, nell'ipotesi base del comma 3, il perseguimento della finalità sia richiesto per l'incriminazione⁷. L'acquisizione della gestione di concessioni o autorizzazioni, rinvia a quanto sancito all'interno della scienza amministrativa. Infatti, per concessione s'intendono gli atti con i quali la PA attribuisce ad altri un proprio diritto o un proprio potere ovvero costituisce, sulla base di un proprio diritto o potere, un diritto o potere nuovo, in capo al concessionario, per autorizzazioni gli atti con i quali la PA consente al soggetto di esercitare un suo diritto, per appalto la dicitura presente agli artt. 1655 e ss. c.c. e per servizi pubblici l'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione⁸. Il termine "controllo"⁹ viene inteso in senso a-tecnico e fattuale poiché si è voluto dare il significato di pressione che gli associati riescono ad imprimere sugli organi amministrativi preposti al rilascio degli atti di loro competenza. L'intenzione di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri si comporta come elemento di chiusura volto ad evitare il rischio di lacune nell'incriminazione. Il profitto e il vantaggio, per potersi qualificare ingiusti, debbono essere *contra ius*¹⁰ e inoltre non devono evidenziare

⁷ RUBIOLA, *Associazione per delinquere di tipo mafioso*, cit., p. 3.

⁸ SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pp.73-75.

⁹ DE VERO, *Intimidazione pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 1993, p.263.

¹⁰ MARINI, *Ordine pubblico (delitti contro l')*, cit., p. 575.

alcun legame fra l'ingiustizia e le situazioni nelle quali il disvalore risulti da valutazioni desunte da ordinamenti extragiuridici.

La *ratio* dell'ultimo comma¹¹ risiede nell'intento del legislatore di affrontare casi che riguardano non solo le consorterie mafiose tradizionalmente intese ma ogni tipo di organizzazione che operi sempre e comunque con metodi di stampo mafioso. La dicitura è la seguente: «*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*». L'incriminazione è definita superflua¹² allorquando viene identificata come un non preciso allargamento del penalmente rilevante in materia, in sostanza, quest'ultimo comma, è una mera ripetizione del terzo ovvero che l'associazione che viene a rilievo deve sempre presentare tutti gli elementi già normativamente descritti per l'associazione mafiosa. Altri sostengono che l'u.c. dell'art. 416 *bis* potrebbe essere inteso come detonatore¹³ così da evidenziare i vizi di indeterminatezza e carenza di tassatività che permangono all'interno della fattispecie. All'interno di queste considerazioni, s'innestano quelle pronunce che valorizzano il fatto che la qualificazione "mafiosa"¹⁴ di cui all'art. 416 *bis*, deve coordinare i vari elementi indiziari per giungere ad una conclusione che tenga conto delle terminologie socio-antropologiche e del particolare

¹¹ FIANDACA, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Foro it.*, 1985, pp.301-307.

¹² FIANDACA, *Strage mafiosa e giurisprudenza "sociologica"*, in *Foro it.*, 1985, p. 308.

¹³ NOTARO, *Art. 416 bis e "metodo mafioso" tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, pp. 1481-1496.

¹⁴ Cass., 16 marzo 1987, n. 7382, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1602.

ambiente in cui gli accadimenti si sono sviluppati. Ancora, c'è chi non considera esatta la tesi secondo cui, visto l'aggiunta del termine "straniere", il legislatore voglia estendere il significato della norma a quei legami criminali che si muovono sul nostro territorio ma che si limitano ad utilizzare il metodo mafioso nelle loro terre di provenienza¹⁵ e chi reputa che la vulnerabilità delle vittime non siano fattori adeguati a dimostrare l'esistenza nei loro riguardi del metodo mafioso¹⁶.

Il delitto viene a compimento allorché è costituita l'associazione criminosa¹⁷ e proprio per questo è necessario e sufficiente che ci sia l'accordo tra tre o più persone accompagnato dalla costituzione di una struttura anche esile e rudimentale, poiché solo così sorge un impianto permanente diretto alla commissione di reati.

La dottrina, inoltre, sostiene che l'incriminazione in esame non avrebbe in comune, con gli altri delitti associativi, la natura di reato di pericolo quanto piuttosto dovrebbe essere ricondotta alla categoria di reati di lesione¹⁸, visti gli interessi perseguiti dall'organizzazione che, grazie all'intimidazione e alla penetrazione nei settori dell'economia e della PA, rappresenta una minaccia per il potere statale ed il corretto funzionamento del sistema democratico.

Estrema importanza ha la questione dell'individuazione del criterio per la riferibilità di delitti "eccellenti" al vertice dell'organizzazione mafiosa (c.d. "cupola") nel cui territorio tali illeciti vengono commessi. L'iniziale orientamento della Corte prendeva spunto dal c.d. "teorema

¹⁵ PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *Indice pen.*, 2013, pp. 90-93.

¹⁶ SCEVI, *Rilievi sulla compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed i sodalizi criminali di matrice etnica*, in *Riv. pen.*, 2011, pp.861-862.

¹⁷ Cass., 15 luglio 2004, in *Dir. e giust.*, 2004, p.39.

¹⁸ MARINI, *Ordine pubblico (delitti contro l')*, cit., p. 578.

Buscetta¹⁹ i cui punti saldi sono i seguenti: 1) la commissione è l'organo più importante dell'associazione di tipo mafioso che ha competenza esclusiva a deliberare o autorizzare i delitti "eccellenti" ; 2) se questi vengono commessi, ciò significa che sono stati già decisi o approvati dalla commissione stessa essendo impensabile che questa non ne fosse a conoscenza; 3) la deliberazione o approvazione poteva anche essere concessa in forma implicita o per *facta concludentia* laddove i vertici apicali nulla avessero osservato pur disponendo di un potere di veto; 4) la decisione a maggioranza vincola anche i dissenzienti, i quali, per non rispondere dei delitti commessi, possono perseguire solo la strada della dissociazione dall'organizzazione criminale. Inoltre, il mandato impartito da un capo dell'organizzazione mafiosa di eliminare tutti i componenti di un *clan*²⁰ rivale comporta il concorso dello stesso in tutti gli omicidi commessi senza che l'indeterminatezza contrasti con il principio di colpevolezza: una cosa è ordinare l'uccisione di tutti i membri di una famiglia lasciando agli esecutori la scelta dei mezzi più appropriati per arrivare allo scopo finale, altra è costituire un'associazione per commettere una serie di omicidi. Su questo possibile indirizzo non si è andato oltre sino alla configurabilità di esimenti.

Il comma 4 dell'art. 416 *bis* recita: «*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma*» è quindi indubbio che viene delineato non un delitto autonomo rispetto a quello di associazione mafiosa di cui al comma 3

¹⁹ CORVI, *Regole di esperienza e prova del concorso morale nei vertici dell'associazione mafiosa nei delitti commessi dagli altri soldati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, pp. 786-787.

²⁰ Cass., 12 ottobre 2003, n. 47739, in *c. Arena*, rv. 227775.

ma una circostanza aggravante²¹: come risulta anche dal comma 5, la fattispecie incriminatrice di associazione armata si distingue dal reato base per l'elemento accessorio e accidentale della disponibilità da parte degli associati di armi e materie esplosive per il conseguimento degli scopi dell'organizzazione mafiosa. La circostanza viene introdotta perché, il legislatore, non esclude l'esistenza di gruppi mafiosi, i quali, operando in alcuni contesti e ambiti specifici²², possono fare a meno della disponibilità e dell'uso delle armi. L'aggravante si applica ogni qualvolta gli associati abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive anche se occultate o depositate in determinati luoghi. In relazione agli specifici ed autonomi reati che riguardano le armi si è sostenuto che l'aggravante²³ sia costituita da una situazione di fatto che non ha nulla a che vedere con i fatti di illegale detenzione e porto non solo perché la disponibilità non debba per forza corrispondere all'attuale ed effettiva destinazione ma soprattutto perché essa può riguardare persino armi possedute in modo legale sicché quest'ultime vengono in considerazione come semplice situazione di fatto.

La dottrina ritiene che, nell'ipotesi associativa mafiosa, l'unicità del disegno criminoso non si ponga negli stessi termini del reato associativo comune perché il momento ideativo-rappresentativo idoneo a configurarlo è una costante psicologica non smentita dall'indeterminatezza dei fini, non essendo questa una caratteristica necessaria alla configurazione della fattispecie: l'istituto della continuazione²⁴ va sempre posto in relazione alla particolare struttura

²¹ Cass., 17 ottobre 1995, n.04310, in *Ced.*, rv. 203689.

²² CANTONE, *Associazione di tipo mafioso, (aggiornamento)*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p.47.

²³ Cass., 27 settembre 2012, n. 2833, in *Ced.*, rv. 254295.

²⁴ DE LIGUORI, *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso*, cit., p. 1623.

normativa della singola fattispecie e al ruolo che il soggetto ha svolto all'interno del sodalizio. Altro indirizzo²⁵ inquadra il disegno criminoso non in senso soggettivo giungendo alla convinzione per cui, in materia di reato continuato, non sia necessaria una preventiva risoluzione criminosa; con la conseguenza di un'astratta configurabilità del vincolo *ex art. 81 comma 2* tra struttura associativa e delitti-fine che dovrà essere verificata caso per caso. A conclusione di queste valutazioni²⁶, si allinea chi ritiene non possa esserci un'unione fra la forma del reato continuato e il delitto associativo e quelli solo previsti nel programma dell'associazione, è invece doveroso applicare l'istituto nei casi in cui un disegno criminoso unitario avvinca insieme, sin dall'inizio, la partecipazione al delitto associativo e la partecipazione a un delitto-scopo.

Il comma uno dell'art. 416 dispone quanto segue: «*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni*». L'esistenza di un'associazione a delinquere suscita inevitabilmente allarme nella popolazione e quindi è, per sé sola ed indipendentemente dai delitti che verranno commessi in attuazione dell'accordo criminoso, determinatrice di un perturbamento nell'ordine pubblico²⁷. Oggetto specifico della tutela penale è l'interesse dello Stato di garantire, per l'appunto, l'ordine di cui sopra, in sé considerato, contro la costituzione e l'esistenza di associazioni dirette a commettere delitti²⁸. La *ratio*

²⁵ ZACCONE, *Sulla prova dell'associazione mafiosa e sulla possibilità di ritenere la continuazione tra associazione e reati-scopo*, in *Dig. pen.*, 1985, pp. 47-55.

²⁶ SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., pp. 158-159.

²⁷ ANETRINI, *Associazione per delinquere*, in *Enc. giur. trec.*, 1988, pp. 1-3.

²⁸ COSTA, *Associazione per delinquere*, in *Nuovo dir.*, 1937, p. 1032.

dell'incriminazione è individuabile in un'esigenza preventiva, punendo l'associazione in sé stessa, il legislatore tende ad eliminare il pericolo che vengano perpetrati i reati oggetto del programma della medesima. L'incriminazione²⁹ è da taluni considerata quale eccezione all'indirizzo cardine sancito dall'art. 115 c.p., giustificata dal pregiudizio particolare, l'offesa diretta all'ordine pubblico, che è insito nel fatto configurato. La formulazione della fattispecie incriminatrice è stato oggetto di critiche da parte della dottrina perché così estesa da comportare un grave *deficit* di tipicità, del resto, la vaghezza del termine che permette d'individuare la condotta sfugge ad ogni tentativo di percezione empirica³⁰.

I soggetti attivi essenziali devono essere tre persone almeno e ciò ha indotto alla riconduzione della fattispecie in esame alla categoria dei delitti collettivi o plurisoggettivi³¹ in senso stretto. Non esiste un'unione d'intenti, in dottrina, in merito alla computabilità, tra i soggetti di cui sopra, di coloro i quali siano privi della capacità di intendere e di volere³²: si tratta di verificare se il disposto dell'art. 112 u.c., secondo il quale anche i non imputabili debbono essere computati tra i concorrenti nel reato, sia un principio di ordine generale estensibile anche alle ipotesi di concorso necessario.

L'associazione esige, per la propria configurazione, la presenza di un *minimum*³³ di organizzazione a carattere stabile anche se non occorre alcuna distribuzione gerarchica di funzioni. La giurisprudenza di

²⁹ GALLO, *Concorso di persone nel reato e reati associativi*, in *Riv. giur. mezz.*, 1983, p. 20.

³⁰ IACOVIELLO, *L'organizzazione criminogena prevista dall'art. 416 c.p.*, in *Cass. pen.*, 1994, pp. 573-574.

³¹ BOSCARELLI, *Associazione per delinquere*, in *Enc. dir.*, 1958, pp.865-868.

³² CONTIERI, *Associazione per delinquere*, in *Foro pen.*, 1955, pp. 425-428.

³³ Cass., 25 settembre 1998, n. 1550, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3111.

legittimità ha individuato gli elementi costitutivi del reato in rassegna «in un vincolo associativo permanente o comunque stabile, indeterminatezza del programma criminoso ed esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi presi di mira³⁴ ».

Il connotato della stabilità³⁵ postula l'esistenza di un'unione tendenzialmente permanente, la quale, risulti tuttavia sufficiente all'eventuale svolgimento di un programma di delinquenza, senza che sia rilevante la breve durata del vincolo a seguito di precoce scoperta da parte dell'autorità o l'attuazione effettiva del programma delinquenziale.

La condotta di partecipazione³⁶, invece, non è chiaramente definita, in quanto, v'è chi tende ad inquadrarla non in una funzione attuativa avente natura preparatoria rispetto ai delitti rientranti nel programma criminoso ma nello svolgimento di tutte quelle attività strumentali alla vita stessa dell'organizzazione criminale. Essa viene scissa in un aspetto commissivo ed in altro di segno omissivo³⁷. C'è chi la ravvisa³⁸ in colui il quale entri a far parte dell'associazione dopo la costituzione della medesima e comunque con il requisito di non aver già disimpegnato il ruolo di costituente od organizzatore, delineandone le caratteristiche intrinseche essenziali.

Il delitto viene ad esistere con la costituzione dell'associazione³⁹, perché in questo momento si verifica pari esistenza della minaccia per

³⁴ Cass., sez. II, 17 gennaio 2013, n. 16339, in *Ced*, rv. 255359.

³⁵ ANTONINI, *Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana*, in *Giust. pen.*, 1985, p. 309.

³⁶ Cass., 20 giugno 1985, in *Giust. pen.*, 1986, p. 522.

³⁷ BOSCARELLI, *Associazione per delinquere*, cit., p.867.

³⁸ VALIANTE, *Natura plurisoggettiva della partecipazione all'associazione criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, pp.50-55.

³⁹ CONTIERI, *Associazione per delinquere*, cit., p.437.